

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, giovedì 10 ottobre 2002

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 • (0961) 856628-29

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA

SEZIONE I

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2002, n. 38

Variazione al bilancio 2002 Pag. 16056

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2002, n. 39

Disposizioni di carattere generale Pag. 16056

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2002, n. 40

Modifica della Legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 Pag. 16058

PARTE PRIMA**SEZIONE I**

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2002, n. 38

Variazione al bilancio 2002.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le risorse trasferite alla Regione Calabria da parte dell'Agenda delle Entrate di Catanzaro per gli anni 1989-1996 e relativi ai rimborsi IVA maturati dal settore n. 19, opere idropotabili regionali, quantificate in € 20.589.977,00 sono destinate al finanziamento:

a) del riconoscimento del sussidio spettante ai lavoratori LPU dal mese di marzo 2002 al mese di dicembre 2002;

b) per la parte residua alla copertura degli incentivi da destinare agli Enti attuatori per la stabilizzazione, a decorrere dall'1/8/2002, dei lavoratori LSU-LPU al fine di raggiungere l'obiettivo di stabilizzare almeno il 30% degli interessati.

2. L'importo di cui al comma precedente costituisce una prima quota da impinguare ulteriormente in sede di assestamento del bilancio 2002.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 10 ottobre 2002

Chiaravalloti

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2002, n. 39

Disposizioni di carattere generale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo sono disciplinati con apposito regolamento da adottarsi dalla Giunta Regionale, tenendo conto della normativa e dei principi di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione consiliare permanente.

2. I procedimenti per i quali la dipendenza da causa di servizio sia stata accertata prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, dalla Commissione Medico Ospedaliera di cui all'art. 165, comma 1 e del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sono definitivi ai sensi dell'art. 5 bis della Legge 20 novembre 1987 n. 472 e sono disciplinati con apposita norma transitoria dal suddetto regolamento.

Art. 2

1. All'art. 1, comma 4, della L.R. 22 maggio 2002, n. 23, le parole «La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario», sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare una tantum la somma».

2. All'art. 1, comma 4, della L.R. 22 maggio 2002, n. 23, dopo le parole prestiti partecipativi sono aggiunte le seguenti «e/o partecipazione al capitale».

Art. 3

1. Agli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale, inquadrati nel relativo albo professionale che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali, sono riconosciuti i compensi professionali secondo quanto previsto dell'art. 21 del Testo Unico dell'Avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 161 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabili.

2. Entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, adotta apposito regolamento di attuazione.

Art. 4

1. Il comma 4, dell'art. 10 della L.R. 7 agosto 2002 n. 31 è così sostituito:

«4. Il Presidente della Giunta regionale può conferire incarichi in funzione dirigenziale di settore e/o in funzione dirigenziale generale, previa delibera di Giunta proposta dall'Assessore al personale, entro il limite complessivo del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Regione.

4.bis Tutti i predetti incarichi possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145».

Art. 5

1. All'art. 1, comma 1 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, le parole «30 settembre 2002» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2002».

Art. 6

1. La lettera l) comma 1 dell'art. 3, della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 è così sostituita: «l) per il periodo massimo di due anni l'introduzione di appositi sistemi di spendita di professionalità interne, soprattutto dirigenziali, attraverso l'impiego dei quali la Regione può temporaneamente o parzialmente privarsi degli apporti professionali resi dai propri dipendenti a favore di altri soggetti pubblici, con oneri a carico degli utilizzatori. In vista dell'attuazione delle disposizioni di cui alla Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 gli oneri relativi al personale regionale utilizzato negli Enti Locali possono restare a carico della Regione».

Art. 7

1. L'art. 20 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, è così sostituito:

«Art. 20

1. La nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ha natura esclusivamente fiduciaria ed è revocabile, con provvedimento motivato, anche prima della scadenza contrattuale.

2. È fatto obbligo alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di garantire l'equilibrio economico. In caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico i Direttori Generali decadono automaticamente dall'incarico.

3. Per esigenze di carattere straordinario possono essere nominati dalla Giunta Commissari nelle Aziende Sanitarie ed in quelle Ospedaliere preferibilmente scelti tra i dirigenti in servizio della Pubblica Amministrazione e di Enti privati di media e grande dimensione con almeno cinque anni di anzianità svolta con autonomia gestionale e di risorse, per un periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di sei mesi».

Art. 8

1. All'art. 10 della Legge regionale 3 maggio 1996, n. 8, è aggiunto dopo il comma 7, il seguente comma:

«7bis. L'Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno o esterno alla Pubblica Amministrazione, per il Presidente della Giunta delle Elezioni».

Art. 9

1. Il comma 3, dell'art. 31 della Legge regionale del 17 ottobre 1997, n. 12 è così modificato ed integrato:

«3. Gli immobilizzi già avviati dal soggetto attuatore, in attuazione dell'art. 1 della Legge regionale del 17 ottobre 1997, n. 12, restano attribuiti nella disponibilità dello stesso per conferimenti nella società di cui all'art. 12, 1° comma, lettera u) della Legge regionale del 24 dicembre 2001, n. 38. La Giunta regionale, adotterà, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, direttive di coordinamento degli interventi di cui alle Leggi regionali del 17 ottobre 1997, n. 12 e sue modifiche e integrazioni, 3 maggio 2001, n. 17 e sue modifiche e integrazioni e 10 dicembre 2001, n. 36, procedendo conseguentemente alla rimodulazione e specificazione delle attività.

Art. 10

1. Al fine di attuare le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 699 del 2 agosto 2001 e nell'art. 4, punto 5) della Legge regionale 10/12/2001, n. 36 (Legge Finanziaria) all'art. 8, comma 1 della Legge regionale 8/8/1996, n. 21 infine si aggiunge: «nonché le due strutture Casa Serena di Celico e A. Velonà di Botricello. Con collocazione della relativa spesa di Euro 361.958,22 (lire 700.848.842) al capitolo 4331103 giusto impegno di spesa 12228 del 28/12/2001».

Art. 11

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 ottobre 2002

Chiaravalloti

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2002, n. 40

Modifica della Legge regionale 13 settembre 1999, n. 27.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di consentire agli EE.LL. la realizzazione degli interventi di cui all'art. 10, comma 5, della Legge regionale del 13 settembre 1999, n. 27 relativa alla ristrutturazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, è destinata la somma di Euro 1.000.000,00.

2. La somma di cui al comma precedente è imputata all'UPB 8.1.01.02 del bilancio di previsione 2002 a copertura di mutui da contrarre ai sensi della Legge regionale del 31 luglio 1987, n. 24.

Art. 2

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 ottobre 2002

Chiaravalloti

Vendita:

un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);

un fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.

Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).

Prezzi e condizioni di abbonamento:

Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

L. 70.000 (euro 36,15).

Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

L. 35.000 (euro 18,08).

Condizioni di pagamento:

l'abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell'importo dovuto per l'abbonamento deve essere inviata all'Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro.** Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l'invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli.

Editore:

REGIONE CALABRIA
AUT. TRIBUNALE CATANZARO
N. 31/1994

Direttore responsabile:

OLDANI MESORACA

Redattore:

FRANCESCO LE PERA

Stampa:

GRAFICHE ABRAMO S.p.A.
CATANZARO
